



ASSOLOMBARDA

# STATUTO

*Statuto approvato dall'Assemblea Costitutiva del 25 giugno 1945.*

*Modificato dalle Assemblee del 5 luglio 1946, 24 gennaio 1947, 16 aprile 1956, 3 aprile 1957, 29 aprile 1966 e 22 marzo 1971.*

*Approvato nel nuovo testo dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 18 dicembre 1986.*

*Modificato dalle Assemblee del 13 giugno 1988 e 8 maggio 1989.*

*Aggiornato dalle Assemblee dell'8 giugno 1992, 6 giugno 1994 (con le disposizioni di attuazione e transitorie) e 2 giugno 1998.*

*Modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2000.*

*Modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 giugno 2004*

*Modificato dall'Assemblea straordinaria del 14 giugno 2010*

## INDICE

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE-SCOPI-SEDE-STRUTTURA

Art.	1 - Costituzione	Pag.	6
Art.	2 - Scopi	“	6
Art.	3 - Sede	“	7

### TITOLO II

#### ASSOCIATI

Art.	4 - Requisiti	Pag.	8
Art.	5 - Ammissione	“	8
Art.	6 - Durata	“	9
Art.	7 - Obblighi	“	9
Art.	8 - Contributi	“	9
Art.	9 - Diritti	“	10
Art.	10 - Inquadramento	“	10
Art.	11 - Sanzioni	“	10
Art.	12 - Cessazione della condizione di associato	“	11

### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.	13 - Organi generali dell'Associazione	Pag.	12
Art.	14 - Componenti dell'Associazione	“	12
Art.	15 - Assemblea Generale	“	12
Art.	16 - Adunanze dell'Assemblea	“	13
Art.	17 - Convocazione dell'Assemblea	“	13
Art.	18 - Costituzione, deliberazioni e svolgimento dell'Assemblea	“	13
Art.	19 - Attribuzioni dell'Assemblea	“	14
Art.	20 - Giunta	“	14
Art.	21 - Riunioni della Giunta	“	15
Art.	22 - Convocazione della Giunta	“	15
Art.	23 - Costituzione e deliberazioni della Giunta	“	15
Art.	24 - Attribuzioni della Giunta	“	16
Art.	25 - Consiglio Direttivo	“	17
Art.	26 - Riunioni, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo	“	18
Art.	27 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	“	18
Art.	28 - Presidente	“	19
Art.	29 - Attribuzioni del Presidente	“	19
Art.	30 - Vice Presidenti, Consigliere incaricato per il Centro Studi e Consiglieri Incaricati	“	20
Art.	31 - Comitato di Presidenza	“	20
Art.	32 - Tesoriere	“	21
Art.	33 - Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici	“	21
Art.	34 - Probiviri	“	21
Art.	35 - Collegio dei Revisori contabili	“	22
Art.	36 - Commissione di designazione e procedura di elezione del Presidente dell'Associazione	“	23
Art.	37 - Disposizioni generali sui sistemi di votazione	“	23
Art.	38 - Disposizioni generali sulle cariche	“	24
Art.	39 - Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità	“	25

**TITOLO IV  
CENTRO STUDI**

Art. 40 Pag. 26

**TITOLO V  
GRUPPI MERCEOLOGICI**

Art. 41 Pag. 27

**TITOLO VI  
PICCOLA IMPRESA**

Art. 42 Pag. 29

**TITOLO VII  
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

Art. 43 Pag. 30

**TITOLO VIII  
ORGANIZZAZIONE ZONALE**

Art. 44 Pag. 31

**TITOLO IX  
ASSOCIAZIONI COLLEGATE**

Art. 45 Pag. 32

**TITOLO X  
UFFICI ESTERNI E DELEGAZIONI**

Art. 46 Pag. 33

**TITOLO XI  
DIREZIONE**

Art. 47 - Direttore Generale Pag. 34  
Art. 48 - Personale dipendente “ 34

**TITOLO XII  
FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 49 - Composizione del fondo comune Pag. 35  
Art. 50 - Amministrazione del fondo comune “ 35  
Art. 51 -Esercizio sociale e prospetti contabili “ 35  
Art. 52 - Potere di firma “ 36

**TITOLO XIII  
ASSISE**

Art. 53 Pag. 37

**TITOLO XIV  
LIQUIDAZIONE**

Art. 54 Pag. 38

<b>NORMA DI RINVIO</b>	Pag. 39
<b>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE</b>	Pag. 39
<b>CODICE ETICO</b>	Pag. 40
<b>DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO</b>	Pag. 43
<b>CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI</b>	Pag. 46

## **Titolo I**

### **COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE -STRUTTURA**

#### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita con durata illimitata l'"Associazione Industriale Lombarda delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza", in forma abbreviata Assolombarda.

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza delle imprese italiane quale definito dallo Statuto della Confindustria stessa.

In dipendenza di ciò l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sè e per i propri associati.

#### **Art. 2 – Scopi**

L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate, la promozione dei valori della imprenditorialità, provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate stesse nonché curando la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i lavoratori dipendenti dalle medesime, anche stipulando contratti e regolamentazioni aziendali o collettive ai sensi dell'art. 24, lettere p) e q);
- b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali del lavoro concernenti le imprese associate, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
- c) prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni del lavoro nelle imprese;
- d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi delle imprese associate anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle imprese medesime;
- e) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- g) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale;
- h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari comparti merceologici presenti nel territorio e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi merceologici che la compongono;
- l) favorire e promuovere, in armonia col Sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;

- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale imprenditoriale;
- n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.

Al fine del raggiungimento di tali scopi l'Associazione è impegnata a migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale nel quale operano le imprese associate.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte senza obiettivi di lucro, in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema. L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispira ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osservanza tutti gli associati.

### **Art. 3 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in Milano. Essa può costituire uffici esterni o delegazioni con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dalla Giunta.

## **Titolo II**

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 4 – Requisiti**

Possono aderire all'Associazione come associati effettivi, nel rispetto delle competenze territoriali definite secondo i principi confederali, le imprese aventi sede o unità produttive nella provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza:

- a) che svolgono attività dirette alla produzione di beni o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza;
- b) che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché le imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di associati aggregati, con modalità specifiche stabilite da apposito Regolamento, altre persone giuridiche, enti o altre realtà, anche non aventi scopo di lucro, che presentino elementi di complementarità, di strumentalità o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere associati effettivi non possono essere associate come associati aggregati.

Tutti gli associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione e nell'analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

#### **Art. 5 – Ammissione**

La domanda di adesione ad associato deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e comportamentale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve indicare il nominativo di uno o più Legali Rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di adesione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri, che decideranno in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare l'accoglimento delle domande di adesione a un Vice-Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo stesso sulle eventuali eccezioni.

La Giunta può delegare il riesame delle domande di adesione ad un apposito Comitato Tecnico appositamente costituito.

L'ammissione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti statutari.

#### **Art. 6 - Durata**

L'ammissione vale per due anni consecutivi, decorre dal giorno di ricezione della domanda di iscrizione da parte dell'Associazione e s'intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso.

La comunicazione del recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso, cioè quello decorrente dalla data di iscrizione o da quella di tacito rinnovo.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

#### **Art. 7 – Obblighi**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema confederale. Pertanto l'impresa associata dovrà attenersi scrupolosamente e lealmente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi e dovrà osservare le normative e le disposizioni attuative dello Statuto nonché le deliberazioni degli Organi associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

L'impresa associata non può aderire, direttamente o indirettamente, a organizzazioni concorrenti con Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Le imprese associate sono tenute:

- a comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese" ;
- a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali;
- a osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria.

Le imprese associate si obbligano particolarmente alla piena osservanza dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro, ivi compresi quelli stipulati dall'Associazione ai sensi del successivo art. 24 lettere p) e q).

#### **Art. 8 – Contributi**

Le imprese associate sono tenute alla corresponsione di contributi a favore della Associazione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinati ai sensi del disposto dell'art. 19 lettera f) del presente Statuto.

Le imprese associate sono inoltre tenute al versamento di eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dal Gruppo merceologico di appartenenza e previsti dal XV comma dell'art. 41.

I partecipanti al Gruppo Giovani Imprenditori sono tenuti al versamento delle quote di adesione previste dal V comma dell'art. 43.

L'Associazione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote e, nelle ipotesi di cui al II e III comma, prima di procedere sente il parere degli Organi di competenza.

#### **Art. 9 – Diritti**

Gli associati effettivi hanno diritto di partecipare all'attività associativa, di concorrere all'accesso, tramite i propri rappresentanti, alle cariche associative e di avvalersi di tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio dell'Associazione nonché di quelle derivanti dalla sua appartenenza al Sistema confederale.

Hanno diritto altresì ad avere attestata la loro partecipazione all'Associazione ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

I diritti degli associati aggregati sono disciplinati da apposito Regolamento, fermo restando l'esclusione di tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti spettanti compete solo alle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

#### **Art. 10 – Inquadramento**

Le imprese associate sono inquadrate in Gruppi merceologici ai sensi del Titolo V del presente Statuto.

#### **Art. 11 – Sanzioni**

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto, per le inadempienze di lieve entità;
- b) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione e da ogni attività associativa;
- c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche associative o dagli incarichi esterni ricoperti;
- d) sospensione dall'elettorato attivo o passivo e dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- e) espulsione dall'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 12 lett.d).

La sanzione di cui alla lettera a) è irrogata dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate, mediante ratifica, dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza di cui al comma precedente.

Sull'espulsione il Consiglio Direttivo sente anche il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio del Gruppo merceologico competente. Qualora il Gruppo interessato non provveda ad esprimere il suo parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione, il parere si intenderà favorevole.

Di tale provvedimento verranno informate le competenti Associazioni confederate qualora l'Azienda sia anche ad esse aderente.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) c) d) e) avviene previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'Associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni.

Per le inadempienze di tipo contributivo il Consiglio Direttivo può delegare l'istruttoria ad un apposito Comitato Tecnico.

Contro le sanzioni è ammesso ricorso ai Proviviri, privo di efficacia sospensiva, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.

#### **Art.12 – Cessazione della condizione di associato**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo.  
Nel caso di recesso per giusta causa che rende oggettivamente improseguibile il rapporto associativo e per dissenso alle modifiche statutarie, dal giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'Associazione;
- b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione di formale e documentata comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, dal momento del passato in giudicato della sentenza;
- d) per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice etico, dalla data della delibera di espulsione.

In ogni caso l'associato non è esonerato dagli impegni assunti a norma degli articoli 5 e 6 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale nonché gli incarichi esterni ricoperti per conto dell'Associazione.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c) nel caso di recesso per giusta causa, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- d) per dissenso alle modifiche statutarie, sino al giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'Associazione;
- e) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;
- f) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- g) nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione.

### **Titolo III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 13 – Organi generali dell'Associazione**

Gli Organi generali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consigliere Incaricato per il Centro Studi;
- il Tesoriere;
- la Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori contabili.

##### **Art. 14 – Componenti dell'Associazione**

Sono parti componenti dell'Associazione:

- a) Gruppi Merceologici;
- b) Piccola Impresa;
- c) Gruppo Giovani Imprenditori;
- d) Organizzazione zonale.

Il funzionamento delle singole Componenti nelle quali l'Associazione si articola è disciplinato, nei limiti fissati dal presente Statuto, da appositi Regolamenti approvati dalla Giunta previa delibera, per quelli relativi ai punti b) c) d) del precedente comma, dei competenti Organi delle suddette Componenti .

I Regolamenti devono essere coerenti con i principi del presente Statuto.

##### **Art. 15 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è composta da componenti di diritto e da componenti di provenienza dai Gruppi merceologici.

Sono membri di diritto i componenti della Giunta. A ciascuno di essi spetta un voto.

I membri di provenienza dai Gruppi merceologici sono il Presidente, il o i Vice Presidenti, i Membri aggiunti della Giunta, i Consiglieri che già non ne facciano parte ai sensi del comma II del presente articolo.

Ciascun Gruppo merceologico ha diritto al numero di voti determinato secondo quanto stabilito dal successivo art. 41.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti i rappresentanti delle imprese associate nonché tutti coloro che ricoprono cariche associative a qualsiasi titolo.

#### **Art. 16 – Adunanze dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno. Deve essere convocata, inoltre, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente dell'Associazione da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea stessa oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

#### **Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno venti giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

#### **Art. 18 – Costituzione, deliberazioni e svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida quando sia presente almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche, salvo per quella relativa alle elezioni del Presidente dell'Associazione per la quale si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative alla liquidazione dell'Associazione sono assunte ai sensi dell'art. 54.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

## **Art. 19 – Attribuzioni dell'Assemblea**

Spetta all'Assemblea di:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione, approvare, su proposta del Presidente designato, gli indirizzi generali e il programma di attività nonché i criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vice Presidenti e degli incarichi operativi dei Consiglieri incaricati, per la successiva elezione da parte della Giunta;
- b) approvare, nel primo anno pari successivo alla elezione del Presidente, i criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vice Presidenti e degli incarichi operativi dei Consiglieri incaricati, per la successiva elezione da parte della Giunta, nonché le linee programmatiche biennali proposte dal Presidente, delle quali ne verifica annualmente l'attuazione;
- c) eleggere i Membri aggiunti della Giunta in numero non inferiore a dieci e non superiore a quindici, scegliendoli tra persone di particolare merito o competenza, eccezionalmente anche al di fuori dell'Associazione;
- d) eleggere i Proviviri e il Collegio dei Revisori contabili secondo le modalità di cui agli artt. 34 e 35 del presente Statuto;
- e) approvare, su proposta della Giunta, il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- f) determinare, sulla base delle proposte della Giunta, la misura dei contributi dovuti dagli associati fissando le modalità e i tempi di riscossione, conformemente a quanto previsto dalle regole confederali;
- g) ratificare i contratti collettivi e le regolamentazioni collettive di lavoro quando gli stessi interessano più comparti merceologici e quant'altro approvato o emanato dalla Giunta ai sensi del successivo art.24 lett. q);
- h) approvare le modificazioni del presente Statuto e l'eventuale liquidazione dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dalla Giunta;
- l) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e i problemi d'ordine generale concernenti le attività previste dal presente Statuto;
- m) approvare la costituzione, lo scorporo e la fusione dei Gruppi merceologici;
- n) ratificare, sentito il parere della Giunta, l'adesione delle Associazioni collegate su richiesta delle medesime, ai sensi dell'art. 45;
- o) ratificare l'eventuale scioglimento di Piccola Impresa, del Gruppo Giovani e dell'Organizzazione zonale.

## **Art. 20 – Giunta**

Fanno parte di diritto della Giunta:

- i componenti del Consiglio Direttivo che già non ne facciano parte ad altro titolo;
- gli ex Presidenti dell'Associazione;
- i Presidenti di ogni Associazione collegata;
- un Vice presidente di Piccola Impresa;
- un Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- i Presidenti di Zona di cui all'art. 44.

La Giunta è inoltre composta da:

- il Presidente e i Membri aggiunti di ciascun Gruppo merceologico secondo quanto previsto dall'art. 41, commi VII e VIII;
- i Membri aggiunti di cui all'art.19, lett. c) eletti dall'Assemblea.

Il Presidente può nominare fino a cinque componenti della Giunta scegliendoli tra personalità di particolare rilievo del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

I membri elettivi della Giunta durano in carica due anni e sono eletti negli anni pari. Se nel corso del mandato uno o più componenti cessano dall'incarico per qualsiasi ragione sono sostituiti, se di provenienza dai Gruppi merceologici dalle rispettive istanze, se di nomina dell'Assemblea dalla Giunta secondo l'art. 24, comma IV lett.i). I componenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza normale della componente elettiva della Giunta.

Il Presidente può altresì invitare fino a dieci persone non componenti la Giunta nonché estendere, di volta in volta, l'invito ad altre persone in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

#### **Art. 21 – Riunioni della Giunta**

La Giunta si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti la Giunta medesima. Un quarto dei componenti può anche chiedere integrazioni all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono assistere i Proviviri e i Revisori contabili effettivi.

#### **Art. 22 – Convocazione della Giunta**

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

#### **Art. 23 – Costituzione e deliberazioni della Giunta**

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri più uno.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

La designazione, a norma dell'art. 24 comma IV, lett. b), della persona da proporre all'Assemblea per la elezione a Presidente, è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche.

Qualora nessuno dei nomi proposti consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due nomi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.

I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito Regolamento.

#### **Art. 24 – Attribuzioni della Giunta**

La Giunta ha il compito di curare il conseguimento dei fini statutari, di sovrintendere all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e di deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione in conformità alle direttive dell'Assemblea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono quelli che incidono sul patrimonio con modificazioni o trasferimenti idonei a variarne la consistenza capitale, o che possano condurre a perdita o diminuzione del patrimonio anche soltanto nel suo valore. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di gestione delle entrate e spese correnti nonché quelli per la manutenzione, anche straordinaria, di beni immobili.

Sono, in particolare, atti di straordinaria amministrazione:

- i contratti di acquisto o di vendita di beni immobili; i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili e i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- i contratti di acquisto o di alienazione di partecipazioni sociali.

Spetta in particolare alla Giunta di:

- a) eleggere la Commissione di Designazione per la nomina del Presidente secondo l'art. 36;
- b) proporre all'Assemblea, per la sua elezione, il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere, su proposta del Presidente, nell'ambito dei criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vice Presidenti e degli incarichi operativi dei Consiglieri incaricati approvati dall'Assemblea, i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati, secondo l'art. 30, II comma;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi, secondo l'art. 30, comma II;
- e) ratificare le deleghe di responsabilità e gli incarichi operativi attribuiti dal Presidente;
- f) eleggere quattordici membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle imprese associate, secondo l'art. 25, II comma;
- g) eleggere fino a sei membri del Consiglio Direttivo, secondo l'art. 25, III comma;
- h) eleggere, su proposta del Presidente, il Tesoriere, secondo l'art. 32;
- i) cooptare, fino al limite di cinque, i membri di Giunta previsti in base all'art. 19 lett. c) nel caso essi decadessero durante il mandato;
- j) deliberare, su proposta del Presidente, relativamente alla definizione delle aree di attività sulle quali articolare l'Associazione;
- l) esaminare e approvare ogni anno:
  - il conto economico previsionale dell'anno in corso
  - la proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) proporre all'Assemblea la misura, le modalità e i tempi di riscossione dei contributi associativi;
- n) approvare, mediante ratifica, le sanzioni di cui all'art. 11 lettere d) ed e);
- o) riesaminare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma V, la domanda di adesione dell'impresa;

p) provvedere alla ratifica dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al Gruppo merceologico, stipulati nell'ambito delle competenze statutariamente definite, nonché autorizzare la sottoscrizione vincolante degli stessi da parte del Presidente o di un Vice Presidente dello stesso Gruppo. Il ricorso a tale ambito di contrattazione è possibile esclusivamente nel caso in cui a livello confederale non sia prevista contrattazione nazionale collettiva di lavoro ovvero nel caso in cui vi sia uno specifico rinvio da parte del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

q) approvare i contratti e le regolamentazioni collettive di cui al comma precedente quando gli stessi interessino più comparti merceologici stipulati con la collaborazione dei Gruppi merceologici interessati, nonché emanare le relative norme e istruzioni di carattere generale da osservarsi dagli associati, da sottoporre per la ratifica all'Assemblea dell'Associazione;

r) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di costituzione, scorporo e fusione dei Gruppi merceologici per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;

s) deliberare la costituzione e la chiusura degli uffici esterni o delle delegazioni di cui all'art. 46 del presente Statuto stabilendone le modalità di funzionamento;

t) deliberare e dare mandato di costituire, partecipare o aderire ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitari ed internazionali;

u) esprimere parere, per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea, sulla richiesta di adesione delle Associazioni collegate, ai sensi dell'art. 45;

v) esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto da sottoporre all'Assemblea e approvare i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto;

w) deliberare l'eventuale scioglimento di Piccola Impresa, del Gruppo Giovani e dell'Organizzazione zonale presentandola per la ratifica all'Assemblea dell'Associazione;

x) proporre al Presidente dell'Associazione la convocazione delle Assise di cui all'art. 53 del presente Statuto;

y) deliberare eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma.

z) compiere nel rispetto dello Statuto e delle eventuali direttive dell'Assemblea tutti gli atti non riservati ad altri Organi dell'Associazione.

La Giunta può delegare al Consiglio Direttivo o al Presidente il compimento di qualsiasi atto diverso da quelli espressamente elencati nel comma precedente. Sono peraltro delegabili anche i compiti inclusi nella previsione delle lettere s), t) e z) del comma precedente.

#### **Art. 25 – Consiglio Direttivo**

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Vice Presidenti eletti;
- i Vice Presidenti di diritto;
- il Presidente dell'Associazione che per ultimo ha ricoperto la carica;
- il Consigliere Incaricato per il Centro Studi;
- i Consiglieri incaricati;

- il Tesoriere;
- un Presidente di zona di cui all'art. 44.

Ne fanno parte inoltre quattordici membri, eletti dalla Giunta, equamente scelti tra i rappresentanti delle grandi e delle piccole imprese.

Ne fanno altresì parte altri membri, fino a un massimo di sei, proposti dal Presidente ed eletti dalla Giunta, anche allo scopo di assicurare una completa rappresentanza delle più significative realtà imprenditoriali e associative, eccezionalmente scelti al di fuori di queste.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono al termine dello svolgimento dell'Assemblea Generale degli anni dispari.

Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi ragione sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può altresì invitare fino a sei persone non componenti il Consiglio Direttivo, nonché estendere, di volta in volta, l'invito ad altre persone in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

#### **Art. 26 – Riunioni, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma cinque volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo. Un quarto dei componenti può anche chiedere integrazioni all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri più uno.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche, salvo quanto previsto dall'art. 11 per le delibere riguardanti l'applicazione delle sanzioni.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I lavori del Consiglio Direttivo sono disciplinati da apposito Regolamento.

#### **Art. 27 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e i piani per l'azione a medio e lungo termine, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta;

- b) delibera sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che non eccedono l'ordinaria amministrazione;
- c) esamina la bozza del conto economico previsionale e della proposta di bilancio consuntivo per le successive deliberazioni secondo l'art. 51;
- d) esamina la bozza delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione per le successive deliberazioni secondo l'art. 24 lett. v);
- e) delibera, su proposta del Direttore Generale, sullo schema della struttura operativa dell'Associazione;
- f) provvede alle designazioni e nomine di cui all'art. 2, lett. i) del presente Statuto;
- g) esercita i poteri delegatigli dalla Giunta, a norma dell'art. 24 del presente Statuto;
- h) decide sulle domande di adesione all'Associazione, ai sensi dell'art. 5, IV e VII comma;
- i) applica le sanzioni di cui all'art. 11 nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi statutari;
- l) decide sulla situazione contributiva delle aziende in difficoltà, motivate da particolari situazioni aziendali delegando, se del caso, allo stesso Comitato tecnico di cui all'art. 11 comma IX;
- m) approva le variazioni del Regolamento di cui al successivo art. 48.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate ai punti a) e i) del comma precedente.

#### **Art. 28 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è eletto negli anni dispari.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni, ivi compresa la presidenza delle riunioni e delle adunanze, dal Vice Presidente elettivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente di diritto più anziani di età.

#### **Art. 29 – Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, anche in giudizio.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, la Giunta, il Consiglio Direttivo e le Assise stabilendo l'ordine del giorno della riunione e presiedendone i lavori;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione, nell'ambito delle azioni stabilite dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 lett. a) del presente Statuto;
- c) esercitare i poteri delegatigli dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo;
- d) provvedere a nominare e revocare il Direttore Generale determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza e le condizioni di impiego, nonché nominare e risolvere il rapporto di lavoro dei dirigenti su proposta del Direttore Generale;
- e) vigilare sul funzionamento e sull'amministrazione dell'Associazione;
- f) conferire i poteri per l'esecuzione di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

- g) curare che sia predisposto lo schema del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e il conto economico previsionale;
- h) esercitare il coordinamento dei Gruppi merceologici;
- i) impartire direttive sulla gestione dei rapporti tra l'Associazione e i singoli associati;
- l) esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione utile;
- m) promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche per revocazione e cassazione, nominare avvocati e procuratori alle liti;
- n) esprimere le proprie proposte laddove richiesto dal presente Statuto.

Qualora in una delle Componenti dell'Associazione venisse a mancare l'esercizio delle cariche elettive, il Presidente dell'Associazione provvederà per il pronto ritorno al normale funzionamento. A questo scopo potrà, in particolare, convocare gli Organi collegiali competenti. Il Presidente provvede inoltre alle convocazioni obbligatorie degli Organi collegiali nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati per Statuto o per Regolamento alla convocazione stessa.

Se nel corso del mandato il Presidente cessa dall'incarico per qualsiasi ragione, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

#### **Art. 30 – Vice Presidenti, Consigliere Incaricato per il Centro Studi e Consiglieri incaricati**

I Vice Presidenti, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati affiancano il Presidente nella realizzazione del programma biennale di attività dell'Associazione.

I Vice Presidenti in numero massimo di quattro, di cui almeno uno appartenente al settore delle piccole imprese, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati in numero variabile fino ad un massimo di quattro, sono eletti, su proposta del Presidente, dalla Giunta che deve tenersi entro trenta giorni dall'Assemblea che ha approvato i criteri di individuazione delle deleghe di responsabilità dei Vice Presidenti e degli incarichi operativi dei Consiglieri incaricati. Essi durano in carica due anni e sono eletti negli anni dispari.

Le deleghe di responsabilità ai Vice Presidenti e gli incarichi ai Consiglieri incaricati sono attribuiti dal Presidente e ratificati dalla Giunta.

Nuove nomine di Consiglieri incaricati, fino al raggiungimento dell'indicato numero massimo di quattro, possono essere sottoposte dal Presidente alla Giunta. Essi rimangono in carica sino alla scadenza prevista per gli altri Consiglieri incaricati.

I Vice Presidenti elettivi, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati scadono con il Presidente che li ha proposti e, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la elezione del successore. Se nel corso del mandato cessano dall'incarico per qualsiasi motivo sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza prevista per gli altri.

I Vice Presidenti elettivi, il Consigliere Incaricato per il Centro Studi e i Consiglieri incaricati, per l'approfondimento e la definizione dei problemi affidati, potranno avvalersi di Comitati Tecnici appositamente costituiti.

Sono Vice Presidenti di diritto dell'Associazione il Presidente di Piccola Impresa e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Essi scadono con il venir meno della loro carica.

#### **Art. 31 – Comitato di Presidenza**

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Incaricato per il Centro Studi, dai Consiglieri incaricati e dal Tesoriere.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese.

Il Presidente può altresì estendere di volta in volta l'invito a persone non componenti il Comitato di Presidenza in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

### **Art. 32 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dalla Giunta su proposta del Presidente.

Vigila sulla conformità dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria dell'Associazione alle direttive della Giunta e al conto economico previsionale e ne riferisce alla Giunta stessa.

Il Tesoriere presenta inoltre alla Giunta una relazione per l'analisi del bilancio consuntivo.

Il Tesoriere dura in carica due anni ed è eletto nel primo quadrimestre degli anni dispari.

### **Art. 33 – Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici**

La Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici è la sede in cui avviene il coordinamento dell'attività dei Gruppi.

Costituisce il polo di raccordo tra la base associativa, articolata nei singoli Gruppi merceologici, e il Presidente dell'Associazione.

Ne fanno parte di diritto i Presidenti dei Gruppi Merceologici che, in caso di impossibilità a partecipare, possono delegare un Vice Presidente.

Alle riunioni sono invitati i Vice-Presidenti dell'Associazione.

La Consulta si riunisce, di norma, quattro volte l'anno.

La Consulta è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima. Esso dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e delle materie da trattare.

### **Art. 34 – Probiviri**

I Probiviri, in numero di otto, sono eletti negli anni pari dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

L'elezione avviene su una lista di un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire.

I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo che emerga fra gli associati e l'Associazione, ovvero fra gli associati stessi.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione di una controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea.

I Probiviri così nominati designano il Presidente del collegio arbitrale nella persona di un Proboviro in carica, nonché, eventualmente, un ulteriore Proboviro in carica, con funzioni di arbitro, per il raggiungimento del più basso numero dispari.

I Probiviri così nominati giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio, con lodo irrituale pronunciato entro centoottanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti due commi nei quali non sussista una controversia, gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio del mandato e all'inizio del secondo biennio a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere le funzioni interpretative e le funzioni disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti cinque Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri possono assistere alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono gratuite.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alle norme confederali in materia.

### **Art.35 – Collegio dei Revisori contabili**

Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall'Assemblea negli anni pari.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

Il Collegio è composto da tre Revisori contabili effettivi e da due supplenti, scelti anche al di fuori dell'Associazione.

Almeno uno dei Revisori contabili effettivi deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Risultano eletti Revisori contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. Nel caso in cui tra i Revisori contabili effettivi eletti non ci sia almeno un Revisore avente le caratteristiche di cui al precedente comma IV, subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia la suddetta qualifica.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità dell'andamento della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni della Giunta e partecipano alle adunanze dell'Assemblea dell'Associazione.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

### **Art. 36 – Commissione di designazione e procedura di elezione del Presidente dell'Associazione**

Ai fini della elezione del Presidente dell'Associazione, la Giunta elegge, su proposta del Presidente in carica d'intesa con il Comitato di Presidenza, una Commissione di designazione.

La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da tre membri scelti tra rappresentanti di imprese associate che, avendo ricoperto cariche nel Sistema confederale, ne abbiano maturato una significativa conoscenza.

La Commissione di Designazione viene eletta nei primi quindici giorni del mese di marzo dell'anno di elezione del Presidente.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, si procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

Coloro che intendono candidarsi o coloro che intendono candidare altri alla carica di Presidente devono presentare per iscritto alla Commissione di Designazione la candidatura, al massimo entro dieci giorni dalla elezione della Commissione stessa. La Commissione, nel ricevere tali candidature opportunamente confermate dagli interessati, ne informerà tempestivamente il Presidente dell'Associazione per la convocazione di una riunione di Giunta nella quale i candidati si presenteranno illustrando le loro idee programmatiche.

Allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base associativa, la Commissione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, informandoli delle ulteriori eventuali candidature. Hanno diritto di essere sentiti i membri effettivi della Giunta dell'Associazione.

La Commissione sottoporrà alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta, a scrutinio segreto, presentandola all'Assemblea che, in base a quanto previsto dall'art. 16, I comma, deve essere tenuta entro il 30 giugno.

Le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea devono in ogni caso essere incluse fra quelle che la Commissione di Designazione sottopone alla Giunta.

La Giunta comunque valuterà le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea, anche se pervenute al di fuori delle segnalazioni della Commissione di Designazione.

### **Art. 37 – Disposizioni generali sui sistemi di votazione**

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori. In caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano per età.

Nelle delibere a scrutinio segreto diverse da quelle di cui al comma precedente, in caso di parità, la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente può, a suo giudizio, ripetere la votazione a scrutinio segreto per non più di due volte, dopo di che ricorrerà a quella palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le elezioni del Presidente dell'Associazione nonché dei Presidenti dei Gruppi merceologici, di Piccola Impresa e dei Giovani Imprenditori, sono deliberate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle altre cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, in tutte le deliberazioni a maggioranza assoluta non si tiene conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Nelle adunanze di tutti gli organi dell'Associazione il voto non può essere delegato, salvo quanto previsto dagli artt. 33, comma III e 38, comma III dello Statuto. I Regolamenti possono tuttavia ammettere ulteriormente deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.

Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un collegio, ciascun elettore vota per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'Organo interessato vengono invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

### **Art. 38 – Disposizioni generali sulle cariche**

Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 19 lett. c), 25 III comma, 34 e 35 del presente Statuto e salvo diversa disposizione di Regolamento.

Il possesso dei predetti requisiti viene accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura o subito dopo la nomina e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o il Legale Rappresentante o il Presidente o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati o, su delega scritta dell'impresa, soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità aziendale di grado rilevante.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti implica la decadenza dalla carica che decorrerà a far data dalla comunicazione dell'impresa associata.

Coloro che sono chiamati a qualunque carica associativa sono tenuti ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico vigente e non potranno esprimersi in nome dell'Associazione se non appositamente delegati dal Presidente della stessa.

Gli stessi, laddove rinuncino alla carica, devono darne comunicazione scritta all'Organo collegiale dal quale si dimettono e al Presidente dell'Associazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio o, in caso contrario, dal momento in cui il Collegio si è ricostituito. Se viene meno la maggioranza del Collegio, l'Organo si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia alla carica da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto o Regolamento, in ogni caso di cessazione del titolare di una carica associativa, si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, per il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il Tesoriere nonché i Membri del Consiglio Direttivo è richiesta anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata, laddove applicabile.

Le cariche dell'Associazione sono gratuite con l'eccezione di quanto previsto nel Regolamento per il Collegio dei Revisori contabili.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di due ulteriori mandati biennali consecutivi.

Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Piccola Impresa hanno durata quadriennale.

I Consiglieri dei Gruppi Merceologici e i Consiglieri dell'Organizzazione zonale sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Salvo diversa disposizione di Regolamento, per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituito.

Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.

Gli stessi criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto non diversamente disciplinati, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici, Piccola Impresa, il Gruppo Giovani Imprenditori e l'Organizzazione zonale istituiti nell'ambito dell'Associazione.

### **Art 39 – Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità**

Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente dei Gruppi merceologici, Presidente di Piccola Impresa, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Revisore contabile, Tesoriere non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all'interno dell'Associazione, tranne quelle di membro di Organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione del presente Statuto o di Regolamento. Qualora si determini il cumulo anzidetto, l'interessato potrà optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell'opzione, egli decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell'Associazione.

Coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere Incaricato per il Centro Studi, di Consigliere incaricato, di Tesoriere, di Proboviro, di altro membro del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione nonché l'incarico di componente della Commissione di Designazione del Presidente sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

In tali casi coloro che ricoprono le cariche di cui al comma IV del presente articolo che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere alla Giunta dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

Eventuali diverse situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta dell'Associazione.

## **Titolo IV**

### **CENTRO STUDI**

#### **Art. 40**

Il Centro Studi svolge, nel quadro degli obiettivi dell'Associazione, un'attività di indagine, analisi e ricerca su argomenti di carattere economico, sociologico, giuridico e tecnico. Tale attività è intesa a dare all'Associazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli Organi e agli uffici dell'Associazione sugli specifici argomenti a esso sottoposti.

Al Centro Studi è preposto un Consigliere Incaricato eletto dalla Giunta, su proposta del Presidente. Il Consigliere Incaricato potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico.

## **Titolo V**

### **GRUPPI MERCEOLOGICI**

#### **Art. 41**

L'Associazione si articola in Gruppi merceologici al fine di consentire l'espressione più diretta ed efficace della volontà delle imprese che vi appartengono e la rappresentazione delle loro esigenze negli Organi generali dell'Associazione.

Nell'attività dei Gruppi deve essere attuata la continua partecipazione delle imprese associate alla vita associativa per consentire la massima rispondenza possibile fra l'opera dell'Associazione e gli interessi delle singole imprese.

Gli Organi del Gruppo merceologico sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
- il Vice o i Vice Presidenti.

Il numero totale dei Membri di Giunta di provenienza dai Gruppi merceologici è determinato in ragione di un componente ogni 3000 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

Spetta a ciascun Gruppo merceologico un numero di Membri aggiunti in Giunta in ragione della percentuale di contributi dovuti dalle imprese del Gruppo stesso.

Il peso complessivo di ciascun Gruppo merceologico in Giunta è determinato dal numero totale dei membri di provenienza del Gruppo stesso.

Il Presidente di ciascun Gruppo merceologico fa parte della Giunta dell'Associazione.

Sono da considerarsi Membri aggiunti, in via prioritaria, i Vice Presidenti del Gruppo. Laddove il numero dei Membri aggiunti spettante sia inferiore rispetto a quello dei Vice Presidenti, entrano a far parte della Giunta i Vice Presidenti designati dal Consiglio del Gruppo.

Per i Gruppi merceologici che abbiano in Giunta il solo Presidente, in caso di sua assenza, può partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Vicepresidente più anziano d'età.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti, i Membri aggiunti, i Consiglieri dei Gruppi merceologici fanno parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

Spettano ai Gruppi merceologici complessivamente considerati un numero di voti in Assemblea in ragione di 1 voto ogni 500 dipendenti della totalità dei dipendenti dei Gruppi merceologici.

L'assegnazione dei voti a ciascun Gruppo merceologico viene determinata utilizzando lo stesso peso determinato per la Giunta, ai sensi del comma VI del presente articolo.

Il Consiglio del Gruppo merceologico attribuisce, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i voti spettanti ad uno o più componenti dell'Assemblea del Gruppo stesso.

Per la determinazione dei Membri aggiunti in Giunta e dei voti in Assemblea si applica la regola dell'arrotondamento all'unità superiore se il numero frazionario decimale è superiore alla metà.

L'Assemblea del Gruppo merceologico, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione, determina gli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati a carico degli associati appartenenti al comparto merceologico per cui ogni Gruppo è costituito.

La composizione e il funzionamento dei Gruppi merceologici sono disciplinati da apposito Regolamento deliberato a norma dell'art. 14 del presente Statuto. Peraltro, costituzione, scorporo e fusione dei Gruppi merceologici sono approvati dall'Assemblea Generale dell'Associazione previo parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta dell'Associazione stessa.

## **Titolo VI**

### **PICCOLA IMPRESA**

#### **Art. 42**

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita Piccola Impresa.

Essa concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle piccole imprese.

Gli Organi di Piccola Impresa sono:

- il Comitato
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti

Il Comitato è costituito dai rappresentanti di piccole imprese che siano a qualsiasi titolo membri della Giunta o dei Consigli dei Gruppi merceologici.

Il Presidente di Piccola Impresa è Vicepresidente di diritto dell'Associazione; un Vice Presidente è membro di diritto della Giunta.

Spetta a Piccola Impresa indicare al Presidente dell'Associazione i nomi che lo stesso sottoporrà alla Giunta per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle piccole imprese ai sensi dell'art. 25, comma II.

La definizione di Piccola Impresa, la sua composizione nonché il suo funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.

## **Titolo VII**

### **GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

#### **Art 43.**

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Lo stesso concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e delle finalità indicate nello Statuto di Assolombarda e d'intesa con gli organi della stessa, a:

- \_ sviluppare, nella formazione culturale dei Giovani Imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- \_ approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- \_ accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa ;
- \_ stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Gli Organi del Gruppo Giovani sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti

Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione; un Vice Presidente è membro di diritto della Giunta.

L'Assemblea del Gruppo determina, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo, la quota annuale di adesione.

La struttura e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.

## **Titolo VIII**

### **ORGANIZZAZIONE ZONALE**

#### **Art. 44**

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita l'Organizzazione zonale.

Essa concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto.

A questo fine l'Organizzazione zonale, mediante il Presidente dell'Associazione e i Presidenti di zona, svolge azioni di sostegno alle iniziative di rappresentanza proprie dell'Associazione e concorre al mantenimento degli opportuni contatti con le pubbliche amministrazioni locali.

Gli Organi dell'Organizzazione zonale sono:

- Assemblea, Consiglio e Presidente di Zona
- Consiglio Interzonale
- Comitato di Presidenza

Un Presidente di Zona è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione; i Presidenti di zona sono membri di diritto della Giunta.

La struttura e il funzionamento dell'Organizzazione zonale, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.

## **Titolo IX**

### **ASSOCIAZIONI COLLEGATE**

#### **Art. 45**

In sintonia con i principi del Sistema organizzativo confederale, sono considerate Associazioni collegate quelle Associazioni con le quali vengono stabiliti rapporti di cooperazione.

I rapporti in questione sono ratificati dall'Assemblea, sentito il parere della Giunta la quale stabilisce nei singoli casi i contenuti e le modalità dei rapporti stessi.

Il Presidente di ogni Associazione collegata è membro di diritto della Giunta.

## **Titolo X**

### **UFFICI ESTERNI e DELEGAZIONI**

#### **Art. 46**

Gli uffici esterni e le delegazioni dell'Associazione, costituiti ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, hanno lo scopo di rappresentare localmente l'Associazione e di adempierne le funzioni esercitando opera di tutela e di assistenza alle imprese associate.

## **Titolo XI**

### **DIREZIONE**

#### **Art. 47 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale, sotto l'indirizzo e il controllo del Presidente, provvede alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.

Il Direttore Generale sovrintende alla struttura operativa dell'Associazione, ne assicura il funzionamento e ne propone al Consiglio Direttivo lo schema.

Il Direttore Generale, nel quadro delle direttive del Presidente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti stessi.

Il Direttore Generale ha i poteri di ordinaria gestione dell'Associazione determinati dal Presidente ai sensi dell'art. 29 lett. d) dello Statuto e li esercita secondo le direttive degli Organi statutari competenti.

Il Direttore Generale interviene alle riunioni degli Organi statutari.

#### **Art. 48 – Personale dipendente**

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Associazione è determinato da apposito Regolamento. Ogni variazione al Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale.

## **Titolo XII**

### **FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 49 - Composizione del fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi ordinari annuali di cui al I comma dell'articolo 8 versati dalle imprese associate;
- c) dagli eventuali contributi aggiuntivi e finalizzati stabiliti dal Gruppo merceologico e dalle quote di adesione versati dai partecipanti al Gruppo Giovani di cui al II e III comma dell'articolo 8. I fondi così costituiti sono amministrati dall'Associazione con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti Organi delle Componenti dell'Associazione;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Il fondo comune dell'Associazione con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra gli associati; in caso di cessazione della condizione di associato dovuta a qualsiasi causa, l'associato non può pertanto chiederne la divisione, nè pretenderne la quota proporzionale.

Durante la vita dell'Associazione, oltreché in caso di liquidazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 50 - Amministrazione del fondo comune**

L'amministrazione del fondo comune dell'Associazione spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi e al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente che può delegare il Direttore Generale, anche con firma singola, ovvero dipendenti dell'Associazione con firma abbinata. Possono essere sottoscritti inoltre dal Tesoriere all'uopo delegato dalla Giunta.

#### **Art. 51 – Esercizio sociale e prospetti contabili**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto economico previsionale dell'anno in corso viene esaminato ed approvato dalla Giunta entro il primo trimestre dell'anno.

Il bilancio consuntivo è esaminato e deliberato dalla Giunta ed approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare fedelmente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e comprendere anche la gestione dei fondi di cui all'art. 8 commi II e III del presente Statuto. Dovrà essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione associativa e da una relazione dei Revisori contabili.

L'Associazione adotta il bilancio-tipo con relativo piano dei conti secondo lo schema predisposto da Confindustria e provvede alla revisione contabile annuale .

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento confederale.

**Art. 52 - Potere di firma**

Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Direttore Generale. Detto potere può essere altresì delegato a dipendenti dell'Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.

Il Direttore Generale ha il potere di firma per gli atti statutariamente attribuiti alla sua competenza.

## **Titolo XIII**

### **ASSISE**

#### **Art. 53**

Il Presidente dell'Associazione, d'intesa con la Giunta, può promuovere e convocare le Assise di tutte le imprese associate per discutere su temi di particolare rilevanza riguardanti le imprese e l'Associazione determinando il luogo delle Assise e il programma dei lavori.

## **Titolo XIV**

### **LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 54**

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Generale. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno la metà dei voti degli aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 15.

Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata a termine di Statuto una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere, con le maggioranze previste dall'art. 37, alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori contabili.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

Per l'erogazione dei fondi amministrati dall'Associazione con gestione separata di cui agli artt. 41, XV comma e 43, V comma, i liquidatori si attengono alle decisioni delle Assemblee dei rispettivi Gruppi cui i fondi spettano, provvedendo a convocarle con le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto.

## **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali e ai Regolamenti di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE**

L'Associazione è impegnata a garantire una adeguata rappresentanza delle grandi, medie, piccole imprese e a sviluppare gli approfondimenti conoscitivi necessari ad una loro migliore definizione.

L'Associazione è altresì impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di doppio inquadramento.

Per quanto riguarda gli ambiti associativi nel territorio della Provincia di Monza e Brianza si fa riferimento alla risoluzione Confindustria del 10 luglio 1990.



ASSOLOMBARDA

# CODICE ETICO

Giugno 1991

## **PREMESSA GENERALE**

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

### **Paragrafo 1 – Associati**

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

- a. come imprenditori
  - ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
  - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
  - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
  - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
  - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- b. come associati
  - a partecipare alla vita associativa;
  - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
  - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
  - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
  - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

### **Paragrafo 2 – Vertici associativi**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

### **Paragrafo 3 – Rappresentanti esterni**

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

### **Paragrafo 4 – Organi di tutela**

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri – che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti – il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati il 19 Giugno 1991**



ASSOLOMBARDA

**DELIBERA PER LA TUTELA  
DELLA TRASPARENZA NELLE  
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI  
DEL MEZZOGIORNO**

**Delibera di Confindustria  
sottoscritta da Assolombarda nel  
maggio 2010**

**Giunta 28 gennaio 2010**

**DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA  
NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO**

**Premesso che**

- costituisce patrimonio storico dell'Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive
- in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l'integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna
- nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell'immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose
- nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l'assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta
- continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della Confindustria Campania, Calabria e dell'Associazione di Napoli
- Confindustria condivide le valutazioni emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno. Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l'intervento delle istituzioni. Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad affiancare l'impegno preminente delle istituzioni
- la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi
- Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno e quello delle sue componenti maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico produttivo sano

**la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno**

- costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della Confindustria, con la conseguenza che i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all'applicazione delle sanzioni statutariamente previste
- i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d'intesa con i Proviviri confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell'Associazione, in casi specifici, le seguenti sanzioni:

#### **espulsione dell'impresa nel caso di**

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore

#### **sospensione dell'impresa nel caso di**

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

#### **La Giunta, inoltre, delibera che**

- le imprese del Mezzogiorno all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria.
- le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le imprese associate parte lesa o imputata
- le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della suddetta delibera
- le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive normative di riferimento.



ASSOLOMBARDA

**CARTA DEI VALORI  
ASSOCIATIVI**

Maggio 1999

## SOMMARIO

### **Parte Prima:**

#### **La Carta dei Valori come percorso**

1. Produrre valore attraverso i valori
2. Affrontare l'allargamento delle componenti
3. Riconoscere la forza delle differenze
4. Promuovere costantemente l'integrazione
5. Accompagnare gli interessi verso i valori

### **Parte Seconda:**

#### **La Carta dei Valori come prodotto**

1. I criteri di scelta
2. Anima Industriale e Anima Associativa
3. Dieci valori per svilupparsi
  - 1. L'Imprenditorialità
  - 2. La Continuità
  - 3. Il Mercato
  - 4. Il Sistema d'Impresa
  - 5. Essere nel Territorio e nel Settore
  - 6. Il Riconoscersi
  - 7. La Differenza
  - 8. La Pari Dignità
  - 9. La Leadership
  - 10. L'Indipendenza

### **Parte Prima**

#### **LA CARTA DEI VALORI COME PERCORSO**

### **1. Produrre valore attraverso i valori**

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perchè è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sè arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza.

Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

## 2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo di affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

## 3. Riconoscere la forza delle differenze

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema.

Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi; di marca o non di marca;
- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
- l'organizzazione aziendale scelta: accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze è la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

## 4. Promuovere costantemente l'integrazione

L'articolazione delle componenti associative porta con sé le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto d'integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da un'"anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno per giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze e ad accomunare i concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;
- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

## **5. Accompagnare gli interessi verso i valori**

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La Carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

## **Parte Seconda LA CARTA DEI VALORI COME PRODOTTO**

### **1. I criteri di scelta**

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro "stare insieme";
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'Organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

La Carta fa riferimento a:

- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori "intermedi": nè troppo generali nè troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale;
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poichè la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

### **2. Anima Industriale e Anima Associativa**

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del "produttore di beni", integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità d'impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la "catena del valore associativo" del sistema confederale.

### 3. Dieci valori per svilupparsi

#### **L'ANIMA INDUSTRIALE**

COSTITUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA

##### 1. **L'IMPRENDITORIALITA'** è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

##### 2. La **CONTINUITA'** è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

##### 3. Il **MERCATO** è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate solo le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

##### 4. Il **SISTEMA D'IMPRESA** è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea.

Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che un'opportunità poichè la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti.

Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore. Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza.

Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

##### 5. Essere nel **TERRITORIO** e nel **SETTORE** è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

#### **L'ANIMA ASSOCIATIVA**

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

##### 6. Il **RICONOSCERSI** nel sistema confederale è un valore

Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera.

Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso.

Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori d'impresa e di associazione.

7. La **DIFFERENZA** tra gli aderenti è un valore

Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione. Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accettare di riconoscere le differenze è un valore.

Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La **PARI DIGNITA'** è un valore

Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari.

Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori.

Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile.

Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. **L'INDIPENDENZA** è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia.

Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.

**Approvato dall'Assemblea del Maggio 1999**